



Comune di Santa Maria Di Sala

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. del.....

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 - Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Principi generali e tutela della toponomastica storica

TITOLO II - FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI

- Art. 5 - Funzioni dell'Amministrazione comunale
- Art. 6 - Compiti del Sindaco
- Art. 7 - Compiti dell'Ufficio Toponomastica
- Art. 8 - Revisione d'ufficio della toponomastica
- Art. 9 - Collaborazione tra diversi settori
- Art. 10 - Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni
- Art. 11 - Banche dati e anomalie della toponomastica
- Art. 12 - Adempimenti dell'Incaricato della Toponomastica
- Art. 13 - Coordinamento Anagrafe/Statistica per censimento
- Art. 14 - Adempimenti dell'Anagrafe
- Art. 15 - Adempimenti del Settore Tecnico

TITOLO III - AREE DI CIRCOLAZIONE

- Art. 16 - Area di circolazione

TITOLO IV - STRADARIO

- Art. 17 - Stradario e indirizzario
- Art. 18 - Aggiornamento dello stradario
- Art. 19 - Criteri per l'elencazione della denominazione delle aree di circolazione
- Art. 20 - Informazioni contenute nello stradario informatizzato

TITOLO V - TOPONOMASTICA

- Art. 21 - Procedimento per la denominazione delle aree
- Art. 22 - Intitolazione a personaggi
- Art. 23 - Divieto di denominazioni omonime o assonanti
- Art. 24 - Modifica della denominazione di un'area di circolazione
- Art. 25 - Istituzione, competenze e linee guida
- Art. 26 – Caratteristiche
- Art. 27 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa
- Art. 28 - Posizionamento

TITOLO VI - NUMERAZIONE CIVICA

- Art. 29 - Criteri generali ed obblighi dei proprietari degli edifici
- Art. 30 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione
- Art. 31 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica
- Art. 32 - Numerazione civica provvisoria
- Art. 33 - Riserva di numeri per futuri accessi
- Art. 34 - Caratteristiche della numerazione civica
- Art. 35 - Posizionamento
- Art. 36 - Modalità di attribuzione della numerazione civica
- Art. 37 - Criteri per l'attribuzione della numerazione civica interna

TITOLO VII - COSTI, SANZIONI E VIGILANZA

- Art. 38 - Costi per la toponomastica
- Art. 39 - Divieto di manomissione del materiale toponomastico
- Art. 40 - Sanzioni pecuniarie
- Art. 41 - Vigilanza

TITOLO VIII - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 42 - Norme finali

Art. 43 - Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'attribuzione dei toponimi e degli odonimi alle aree di circolazione e della numerazione civica, nonché le funzioni dell'Ufficio preposto alla gestione della toponomastica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa. L'attività tecnica ed amministrativa è finalizzata altresì a contribuire alla formazione e all'aggiornamento di un archivio dati volto a costituire riferimento per la formazione del quadro conoscitivo, in una prospettiva di valorizzazione del patrimonio informatico d'archivio.

Articolo 2

Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica, ed in particolare:

- Regio Decreto 10 Maggio 1923, n. 1158, recante “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”, convertito con la Legge 17 Aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
- Legge 23 Giugno 1927, n. 1188, recante “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”;
- Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente”, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
- D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del numero regolamento anagrafico della Popolazione Residente”, in particolare gli articoli 38-45 e 47;
- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, in particolare l'articolo 39;
- Decreto Ministeriale 29 Settembre 1992, con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
- D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento del Codice della Strada”, in particolare l'articolo 133;

Articolo 3

Definizioni

Il toponimo è il nome di luogo o località e la toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

L'odonimo è il nome di via, piazza, strada, etc. e l'odonomastica è l'insieme delle strade e il loro studio storico-scientifico.

L'onomastica è lo studio dei nomi propri di persona o i nomi di luogo di una determinata area.

La topografia è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

L'area di circolazione è costituita da ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), distinta da propria denominazione. Ogni area di circolazione ha la propria numerazione civica e l'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

La strada è l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della

denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune pubblicato nel Sistema Informativo Comunale (SIT).

L'indirizzario è l'estensione dello stradario comunale che include la numerazione civica.

I rientri sono tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi.

Articolo 4

Principi generali e tutela della toponomastica storica

Il Comune di Santa Maria di Sala tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

TITOLO II

FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI

Articolo 5

Funzioni dell'Amministrazione comunale

Come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 8 Marzo 1991, spetta esclusivamente alla Giunta comunale l'attribuzione della numerazione civica e la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, attraverso l'Incaricato della Toponomastica.

Articolo 6

Compiti del Sindaco

È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 7

Compiti dell'Incaricato della Toponomastica

L'Incaricato della Toponomastica è individuato, con determina del competente Dirigente del Settore Tecnico, nell'ambito del Servizio Pianificazione Territoriale.

Questa figura professionale impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT e sentito preventivamente il Dirigente del Settore Tecnico ove è incardinato il Servizio sopra detto, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, compresi gli ambiti destinati ad opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari con destinazione residenziale che artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica. E' cura dell'Incaricato della Toponomastica provvedere all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane.

L'Incaricato della Toponomastica è tenuto ad operare in stretta collaborazione con tutti i servizi comunali aventi competenze dirette e/o indirette di carattere amministrativo e/o tecnico in materia di assetto della popolazione, delle infrastrutture, della pianificazione urbanistica e dell'edilizia pubblica e privata.

A tal fine gli uffici comunali interessati sono tenuti, attraverso i rispettivi referenti, a comunicare ogni informazione interna necessaria per una più efficace gestione della numerazione civica, dei dati associati (ad es. destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, etc.), nonché delle cartografie di riferimento (ad es. elaborati grafici cartacei e/o digitali presenti nelle pratiche edilizie, rilievi planimetrici di edifici nuovi e soggetti a varianti, fabbricati demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa, etc.). La modalità di comunicazione con l'Incaricato della Toponomastica e la produzione di documentazione dovrà essere eseguita mediante supporti digitali attraverso trasmissione telematica, adottando anche strumenti tecnologici di ultima generazione.

Articolo 8

Revisione d'ufficio della toponomastica

Nel quadro degli adempimenti periodici, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto.

La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'ISTAT.

Articolo 9

Collaborazione tra diversi settori

L'Incaricato della Toponomastica opera in stretta collaborazione con l'Anagrafe, i Tributi, il Settore Tecnico – Ufficio Viabilità, Ufficio Urbanistica e lo Sportello Unico Edilizia (SUE).

Articolo 10

Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

Gli uffici comunali interessati devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa). La modalità di comunicazione con l'Incaricato della Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Articolo 11

Banche dati e anomalie della toponomastica

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Anagrafe, dei Tributi o proveniente dalla attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'Incaricato della Toponomastica, che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni necessarie all'area di circolazione. Il riscontro di incongruenze nelle banche dati dell'Amministrazione devono essere segnalate all'Incaricato della Toponomastica:

- a) dall'ufficio che ha rilevato l'incongruenza
- b) possibilmente attraverso l'utilizzo di comunicazione telematica.

Articolo 12

Adempimenti dell'Incaricato della Toponomastica

L'Incaricato della Toponomastica comunica all'Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati.

L'Incaricato della Toponomastica deve tenere costantemente aggiornata copia delle cartografie digitali e gli archivi informatici di propria competenza ed informa i servizi di cui all'articolo 10 in merito alle seguenti modifiche:

- a) denominazione di strade;
- b) numerazione civica;

L'Incaricato della Toponomastica è addetto della predisposizione di:

- a) proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- b) certificazioni di toponomastica;
- c) aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base della documentazione trasmessa dall'Urbanistica e/o dallo Sportello Unico Edilizia (SUE);

Il Settore Tecnico – Ufficio Viabilità è incaricato della predisposizione di:

- a) gestione del magazzino del materiale toponomastico (targhette di numerazione civica, cartelli di NOME-STRADA, pali);
- b) gestione della posa in opera del materiale toponomastico e della consegna di tutti gli indicatori della numerazione civica, unitamente allo schema per la corretta apposizione.

Articolo 13

Coordinamento Anagrafe/Statistica per censimento

L'ufficio verifica periodicamente la congruenza dell'archivio dell'Anagrafe della popolazione residente e provvede a segnalare ai responsabili degli altri archivi del sistema i riferimenti toponomastici carenti, errati o superati che devono essere rettificati, fintanto che il Comune non sia dotato di un sistema territoriale integrato con le banche dati dell'Amministrazione.

Articolo 14

Adempimenti dell'Anagrafe

L'Anagrafe trasmette idonea comunicazione ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio, rilasciata in esenzione da bollo ai sensi dell'articolo 16 della Legge 14 Dicembre 1993, n. 537 in cui si da atto della variazione toponomastica effettuata d'ufficio.

Articolo 15

Adempimenti del Settore Tecnico

Il Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica e/o lo Sportello Unico Edilizia (SUE) trasmettono all'Incaricato della Toponomastica:

- a) la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- b) domanda di attribuzione di numerazione civica contestuale alla richiesta di permesso di costruire, all'agibilità o alla segnalazione certificata per l'agibilità (S.C.A.);
- c) progetti di nuove strade (al fine di intervenire preventivamente con la denominazione di nuove aree di circolazione);
- d) copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.

La cartografia è in ogni caso aggiornata secondo quanto previsto all'articolo 7 del presente regolamento.

TITOLO III
AREE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 16
Area di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce “area di circolazione”, che è distinta da propria denominazione.

Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ogni area di circolazione ha la propria numerazione civica. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

TITOLO IV STRADARIO

Articolo 17

Stradario e indirizzario

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune, che è pubblicato sul SIT (Sistema Informativo Comunale)

Per indirizzario si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

Articolo 18

Aggiornamento dello stradario

L'Ufficio Tecnico – Urbanistica e/o lo Sportello Unico Edilizia (SUE) segnalano all'Incaricato della Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere riportate nella cartografia comunale ufficiale prima che sia possibile la loro denominazione. Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'Incaricato della Toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica.

L'Incaricato della Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte dell'Ufficio Tecnico – Viabilità ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento. Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) - in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali – rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale

Articolo 19

Criteria per la denominazione delle aree di circolazione dello stradario

Ogni area di circolazione è distinta dal "Toponimo" stradale. Questo è costituito dalla specie (DUG, denominazione urbanistica generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campello, salita, eccetera) e dalla denominazione ufficiale che può comprendere l'eventuale complemento alla DUG (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di delle, la, il, eccetera: ad es. VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ed errori di ortografia e con caratteri maiuscoli, a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica.

Per motivi di standardizzazione e di ordinamento elettronico si raccomanda inoltre di utilizzare le seguenti regole:

- ✓ ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile a chi si riferisce, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA

GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi vuole intendere;

- ✓ le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi (es. VIA 18 AGOSTO 1944), nella denominazione completa rimangono tali;
- ✓ le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione vanno esplicitati in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in numero arabo se è presente l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è scritto VIA 18 AGOSTO 1944;
- ✓ le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche quantitative, nella denominazione completa il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE, Via 16 Giugno è scritto VIA 16 GIUGNO;
- ✓ il numero che identifica le Autostrade e le Strade Statali, Provinciali e Comunali fa parte della denominazione e registrato nel sistema di numerazione arabo: ad es. AUTOSTRADA A14, STRADA STATALE 33, STRADA PROVINCIALE 26;
- ✓ le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovrà contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici, poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a religiosi, precedute dall'attributo "DON" (es. VIA DON GIOVANNI MINZONI) o "PAPA" (es. VIA PAPA PIO DODICESIMO) o "PADRE" (es. VIA PADRE VICINIO DA SARSINA);
- ✓ le aree di circolazione intestate a "Fratelli" (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o "Sorelle" (es. VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrati riportando solo il sostantivo e il cognome;
- ✓ le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant'Antonio che può riferirsi a diversi personaggi si dovrà specificare nella denominazione a chi si riferisce: ad es. VIA SANT'ANTONIO DI PADOVA o VIA SANT'ANTONIO ABATE;
- ✓ le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. anche se nella denominazione di questa sia contenuto un nome di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell'opera stessa e non del personaggio a cui è riferito potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO;
- ✓ tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell'evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l'intitolazione dell'area di circolazione non devono essere riportate nella denominazione registrata nell'Archivio, ad es. Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859, da registrare solo come VIA PALESTRO; Via 25 aprile – giorno della liberazione, da registrare solo come VIA VENTICINQUE APRILE; Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti, diventa VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY; Via A. Moro – politico, diventa VIA ALDO MORO; Via delle Beccacce – zona di migrazione, diventa VIA DELLE BECCACCE;
- ✓ Le stesse specificazioni di cui al punto precedente vanno bene se inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

Articolo 20

Informazioni contenute nello stradario informatizzato

Lo stradario deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

- 1) Specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche: (CORSO, GIARDINO, LARGO, PARCO, PIAZZA, PIAZZALE, PIAZZETTA, QUARTIERE, SENTIERO, STRADA, STRADELLO, VIA, VIALE, VICOLO, VICO, VIOTTOLO)

- 2) Denominazione.
- 3) Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro.
- 4) Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.
- 5) Indicazione di inizio e fine via.
- 6) Frazione: zone sub comunali a valenza amministrativa.
- 7) Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

TITOLO V **TOPONOMASTICA**

Articolo 21

Procedimento per la denominazione delle aree

La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

A) L'Incaricato della Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:

- Tipologia di area (DUG).
- Denominazione.
- Origine del toponimo.
- Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione).
- Lunghezza.
- Planimetria che la individui chiaramente sul territorio.
- Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo.
- Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.).

B) La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto che cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria.

C) L'atto è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio.

D) Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.

E) Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna.

F) Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione.

G) Apposizione cartelli NOME-STRADA e targhette di numerazione civica.

Articolo 22

Intitolazione a personaggi

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.

Articolo 23

Divieto di denominazioni omonime o assonanti

Nell'attribuzione della denominazione è vietato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla modifica della denominazione di una delle due aree di circolazione. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

Articolo 24

Modifica della denominazione di un'area di circolazione

La modifica del nome delle vecchie strade o piazze comunali è riservata all'Amministrazione, che vi provvede, previa approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze ai monumenti.

In ogni caso, il cambio di denominazione delle aree di circolazione deve essere limitato a casi

eccezionali e debitamente motivati, al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dei servizi pubblici e disagi alla popolazione residente e nel rispetto comunque di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10 maggio 1923 e dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla targa deve essere indicata anche la precedente denominazione.

La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento

Articolo 25

Istituzione, competenze e linee guida

L'Amministrazione indica l'Incaricato della Toponomastica con funzioni consultive in materia di toponomastica e onomastica cittadina. In particolare, l'Incaricato della Toponomastica esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante, su:

- ✓ denominazioni delle nuove aree di circolazione, di parchi e di giardini pubblici;
- ✓ modifiche alla toponomastica esistente;
- ✓ testi delle targhe e lapidi commemorative di personaggi o di eventi da apporre in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'apposizione di targhe e di lapidi commemorative può essere chiesta da parte di privati o di enti o può essere disposta su iniziativa del Comune.

La richiesta deve essere corredata da fotografie e da un progetto, che riporti il luogo della proposta apposizione e le caratteristiche della targa (dimensioni e materiale).

E' a carico del richiedente acquisire l'autorizzazione da parte della proprietà dell'immobile interessato e quella della Soprintendenza ai beni culturali, nel caso in cui la targa riguardi un immobile vincolato.

Si applicano, in ogni caso, le norme previste nel regolamento edilizio. In caso di urgenza, la Giunta comunale procede all'attribuzione della denominazione dell'area di circolazione, prescindendo dal parere dell'Ufficio Urbanistico.

Nell'esprimere il parere, l'Incaricato della Toponomastica tiene conto delle seguenti linee guida:

- a) in via prioritaria, è preferito l'odonomo o il toponimo storico del sito oggetto di nuova intitolazione, sia ricorrendo alla documentazione storica e archivistica, sia alla tradizione orale;
- b) in subordine, tenendo conto dell'ubicazione del sito, è preferito per l'intitolazione il nome di personaggi o di eventi della storia civile, culturale e religiosa di Santa Maria di Sala, di notevole importanza e di consolidata fama. L'Incaricato della Toponomastica prende in esame, in ogni caso, per le nuove intitolazioni le proposte dei soggetti di cui all'art. 13.

L'Incaricato della Toponomastica ha facoltà di proporre all'amministrazione l'apposizione di ulteriori targhe con gli antichi odonimi o toponimi.

Articolo 26

Caratteristiche

La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhe in materiale resistente,

con le caratteristiche previste nel codice della strada. Nel centro storico e nei borghi, la targa può essere di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo, ceramico o altra pietra locale e scritta nera.

Articolo 27

Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

Sulle targhe sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, sono riportati: oltre al nome e al cognome, il titolo o lo pseudonimo, la professione o la qualifica, le date di nascita e di morte.

La targa può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni, come edifici di edilizia popolare o residence;
- b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
- c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Articolo 28

Posizionamento

Le targhe sono poste ad una altezza compresa tra m. 2,50 e m. 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le modalità previste nel codice della strada e nel relativo regolamento attuativo.

TITOLO VI **NUMERAZIONE CIVICA**

Articolo 29

Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.

Articolo 30

Tipologia di accessi soggetti a numerazione

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc., incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione.

Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più della stessa via, oppure due o più in vie diverse), è attribuito un numero per ogni accesso, sia esso pedonale che carrabile.

Non sono numerate le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano, a loro volta, in uffici o abitazioni.

Articolo 31

Richiesta di attribuzione della numerazione civica e costo targhetta

L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario e può essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo abilitante anche per l'avvio delle attività produttive o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato sia occupato.

La domanda è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe.

Nella domanda devono essere riportati i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella) deducibili dal permesso di costruire o dalla concessione edilizia, la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, ed interni per i quali è richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia delle planimetrie che riportino il numero delle singole unità ecografiche.

Il costo della targhetta per il numero civico esterno a carico del cittadino è pari al costo di acquisto più costi amministrativi, al lordo di IVA. Tale costo è fissato dalla Giunta Comunale. La fornitura e posa in opera del numero civico interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.

Qualora il proprietario non provveda nei modi indicati ai precedenti commi provvede direttamente il Comune, addebitando il costo all'inadempiente. Il Comune può, in occasione dei censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, assumere discrezionalmente a proprio intero carico le spese suddette, nel caso in cui le nuove numerazioni siano diretta conseguenza del censimento.

In caso di riorganizzazione di intere o parziali vie, la sostituzione della targhetta della numerazione civica è a carico del Comune.

Dalla data di pubblicazione del regolamento in oggetto si avrà tempo 6 mesi per presentare richiesta della targhetta di numerazione civica fornita dal Comune ai costi fissati dalla Giunta Comunale.

Articolo 32

Numerazione civica provvisoria

Nel caso di nuove costruzioni, l'amministrazione attribuisce, previa domanda e all'inizio dei lavori, sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia, ai fini delle attività di cantiere, i numeri civici provvisori, con lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio.

L'attribuzione del numero civico provvisorio comporta il rilascio di una o più targhette.

L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori. E' a carico del proprietario il costo e la posa in opera della numerazione civica, da effettuare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere.

Al termine dei lavori, se i numeri civici sono confermati, il proprietario provvede ad apporre i numeri civici secondo le modalità previste nel presente regolamento; se non confermati, i numeri civici devono essere rimossi e restituiti all'amministrazione, che fornisce i numeri civici definitivi.

Il costo dei numeri civici è determinato periodicamente dal Dirigente competente, sulla base del prezzo pagato dal Comune per l'acquisto degli stessi.

Articolo 33

Riserva di numeri per futuri accessi

Per gli spazi non ancora occupati, ma destinati a nuove costruzioni, lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

Articolo 34

Caratteristiche della numerazione civica

Per numerazione civica, si intendono i numeri e le lettere, da apporre sugli accessi, aventi le caratteristiche di seguito specificate:

✓ materiale: distribuito dall'Ente;

Articolo 35

Posizionamento

La numerazione è posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m. 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso la numerazione deve essere posizionata accanto all'ingresso cui si riferisce.

Articolo 36

Modalità di attribuzione della numerazione civica

1. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata come descritto ai commi seguenti.
2. In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari al lato destro ed i numeri dispari all'altro lato.
3. Per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale.
4. Per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri procedendo in senso orario e mantenendo i pari sul lato destro ed i numeri dispari sull'altro lato.
5. In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.
6. La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.
7. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.
8. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.
9. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.
10. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi vengono definiti rientri, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.
11. L'Ufficio può attribuire nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

Articolo 37

Criteri per l'attribuzione della numerazione civica interna

1. La numerazione degli interni riguarda scale, appartamenti (occupati o meno) ed altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) situati all'interno di un numero civico.
2. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale.
3. Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi

sono più scale. Si procede altresì alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni.

4. L'abitazione monofamiliare, gli edifici destinati esclusivamente ad attività produttive, gli edifici destinati esclusivamente a convivenze (caserme, conventi), ecc. hanno un solo interno, e non sono soggetti all'esposizione dell'indicatore numerico corrispondente.

5. Qualora una unità ecografica abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. L'Incaricato della Toponomastica individua quale è l'interno dell'accesso principale. Per accesso principale s'intende quello più utilizzato.

6. L'identificazione dei cortili avviene mediante numeri romani, quella delle scale mediante lettere maiuscole; quella degli interni mediante numeri arabi.

7. La numerazione degli interni è unica e progressiva per ogni numero civico. Va effettuata partendo dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio (generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori, qualora esistessero, si procede alla numerazione dei piani sotterranei o seminterrati dal primo piano sotterraneo al secondo eccetera. Si considerano facenti parte tutti dello stesso piano quegli interni per raggiungere i quali, da un determinato piano dell'edificio, occorre salire o scendere non più di 6 scalini.


8. Dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale si numerano con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne (corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto la provenienza dalla porta d'ingresso principale; alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso si assegna, nell'ordine da sinistra a destra, una lettera dell'alfabeto. Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.

9. Qualora esistessero più scale, si numerano le unità relative a tutti i piani serviti dalla scala "A" per passare poi alla scala "B", continuando nella numerazione progressiva.


10. Per ogni piano da numerare, le unità vengono numerate nell'ordine in cui s'incontreranno percorrendo lo spazio in senso orario rispetto alla posizione di arrivo della rampa della scala sul pianerottolo, quale che sia il senso di rotazione delle scale.

11. Le numerazioni delle scale già presenti all'interno dei numeri civici e apposte secondo criteri diversi da quelli precisati vanno mantenute come erano. L'apposizione dei numeri interni avverrà pertanto, secondo tutte le regole già indicate, a partire dalla scala più a sinistra (anche se questa non è la scala "A").

12. Esempificazione di casi complessi:



13. Se c'è un fabbricato con più ingressi (due o più numeri civici della stessa via oppure due o più numeri civici di vie diverse), occorre individuare l'ingresso principale e riferire ad esso la numerazione interna. Pertanto gli ingressi secondari risulteranno privi di interni.



14. A due o più appartamenti comunicanti tra loro, attraverso una porta o una scala interna, si assegneranno tanti numeri interni quante sono le porte d'accesso che si aprono sul piano o sul corpo scala.

15. Il cittadino dovrà dichiarare a quale numero interno prendere la residenza (interno principale), gli altri ingressi saranno considerati secondari.

16. Quando da due o più appartamenti situati sullo stesso o su più piani, si realizza un'unica unità immobiliare, gli interni continueranno ad esistere, ma uno sarà quello principale mentre gli altri saranno quelli secondari.

17. Quando da una un'unica unità immobiliare si ricavano più appartamenti, ciascuno dotato di proprio accesso indipendente, le nuove unità saranno così individuate: al primo accesso, procedendo da sinistra verso destra, verrà attribuito il numero interno già assegnato precedentemente, e ai successivi lo stesso numero seguito da esponenti numerici quanti sono i nuovi accessi realizzati.
18. Se due appartamenti sovrapposti sono comunicanti internamente mediante una scala diversa da quella del corpo scala, l'attribuzione degli interni è analoga al caso descritto al comma 16.
19. Se c'è una unità non numerata all'interno di uno stabile con numerazione interna valida e progressiva dovrà essere attribuito il numero immediatamente precedente seguito da esponente numerico (ad esempio l'unità mancante è posta tra il 3 e il 4 verrà attribuito l'interno 3/2), con l'unica eccezione per l'unità posta prima dell'interno 1, alla quale sarà assegnato il numero 1/ 2.
20. Se un fabbricato sorge sulla pubblica via con una o più unità situate a piano terra i cui ingressi sono sulla via e indipendenti dal corpo scala pur mantenendo lo stesso numero civico, alle unità ubicate a piano terra al di fuori del corpo scala dovrà essere attribuito un proprio numero civico.
21. Se un fabbricato identico al punto precedente sorge all'interno di una recinzione ben definita con unico numero civico apposto sul cancello, prima si numerano tutte le unità all'interno del corpo scala principale della costruzione, quindi si procede alla numerazione delle unità esterne sempre in maniera progressiva e sempre da sinistra verso destra in senso orario, come fossero interni della stessa costruzione.
22. Le numerazioni degli interni già presenti all'interno dei numeri civici vanno mantenute come sono, tranne nel caso che, se esistono due o più scale, non risulti l'esistenza di numeri interni uguali per due diverse unità immobiliari.

TITOLO VII
COSTI, SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 38

Costi per la toponomastica

La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico del Comune.

Articolo 39

Divieto di manomissione del materiale toponomastico

È vietato apporre, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe e la numerazione civica.

Articolo 40

Sanzioni pecuniarie

- 1) E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.
- 2) E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
- 3) L'Incaricato per la Numerazione Civica, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede:
 - a. in caso di esposizione di indicatori non conformi alle specifiche tecniche del presente Regolamento, o non collocati sugli accessi, ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore;
 - b. in caso di omessa esposizione degli indicatori di numero civico o di interno, a comminare le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito;
- 4) Sono "trasgressori" tutti i possessori delle unità immobiliari presso le quali siano state accertate le violazioni, o presenti nel fabbricato se la violazione riguarda il civico esterno. Ciascun possessore, indipendentemente dalla quota di possesso, è responsabile della corretta esposizione di civici e interni in concorso con tutti gli altri.
- 5) Qualora il Condominio sia costituito in persona giuridica, legalmente rappresentata dall'Amministratore pro-tempore, il Condominio è individuato come trasgressore, e il suo legale rappresentante come responsabile in solido, per ciascuna violazione accertata.
- 6) Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 nella misura indicata nella seguente TABELLA:

TABELLA SANZIONI

<i>Tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione prevista</i>
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25 a € 500
pagamento in misura ridotta	€ 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25 a € 500
pagamento in misura ridotta	€ 50
Mancata esposizione della targhetta del numero civico o dell'interno	Da € 25 a € 500
pagamento in misura ridotta	€ 50
Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25 a € 500
pagamento in misura ridotta	€ 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhetta relative alla numerazione civica, compresa la numerazione interna	Da € 25 a € 500
pagamento in misura ridotta	€ 50

- 7) L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dalla Polizia Locale e dai soggetti incaricati degli accertamenti anagrafici, ai sensi della Legge 689/81.
- 8) Il procedimento di irrogazione delle Sanzioni è attribuito al Dirigente del Settore Tecnico.
- 9) L'Autore del danno, oltre al pagamento della sanzione, ha l'obbligo di ripristinare la situazione a proprie cura e spese e secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 41 Vigilanza

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento compete alla Polizia locale.

TITOLO VIII
NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 42
Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge regolanti la materia e le istruzioni dell'ISTAT.

Il presente Regolamento è automaticamente modificato, qualora norme di legge dispongano diversamente.

Articolo 43
Entrata in vigore

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale ed entra in vigore dalla data della sua approvazione.